Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 45**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 febbraio 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2194.

Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 gennaio 1961, n. 1443.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, commi quarto e quinto, e l'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Visto l'art. 20, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto l'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti gestori dell'assistenza di malattia per i pensionati, di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato ed integrato dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405, dall'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1177 e dall'art. 8 della legge 29 novembre 1962, n. 1655;

Ritenuta la necessità di provvedere, per ciascuna delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie, alla determinazione dell'aliquota addizionale alla misura del contributo per l'assicurazione di malattia di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'addizionale contributiva di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, dovuta agli Enti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle retribuzioni corrisposte a tutti i lavoratori dipendenti che, dopo il pensionamento, sono assistiti, quali pensionati, dall'Ente o Istituto al quale l'addizionale stessa si riferisce, è determinata nelle seguenti misure:

3,80 % per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

2,80 % per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

3,80% per l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

3,25 % per la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento;

2,80 % per la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

1,15 % per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

0,70 % per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali l'addizionale di cui al precedente comma è pari al 2,80 % dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilità, di cui l'1,05% a carico del dipendente, nonchè all'1,33 % delle quote di aggiunta di famiglia, di cui lo 0,50 % a carico del dipendente, considerando tali emolumenti limitatamente all'80 % della loro misura lorda.

Art. 2.

L'addizionale contributiva di cui all'articolo precedente sarà versata ai singoli Istituti od Enti direttamente dai datori di lavoro, tranne nei casi in cui l'addizionale stessa si riferisca a lavoratori assicurati contro le malattie presso altri Enti di diritto pubblico diversi da quelli sopra indicati. In tal caso, la riscossione dell'aliquota addizionale sarà effettuata dagli stessi Enti con le modalità previste per la riscossione del contributo per l'assicurazione contro le malattie di propria spettanza ed il relativo gettito sarà da essi versato agli Enti od Istituti gestori dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Art. 3.

L'addizionale contributiva di cui al precedente articolo 1, è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1964.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 66. — VILLA

LEGGE 3 febbraio 1964, n. 22.

Norme interpretative per l'applicazione delle disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari contenute nella legge 20 dicembre 1962, n. 1751, ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TAVIANI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1964.

Nomina di un componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1960, con il quale si è provveduto alla nomina dei membri del Comitato consultivo dell'Ente per un quadriennio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1963, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Lino Cappellini è stato nominato componente del Comitato consultivo anzidetto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la nota n. 435431/40 del 16 gennaio 1964, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dottor Pier Renato Casorati, in sostituzione del dott. Cappellini, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Pier Renato Casorati è nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Lino Cappellini.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1964

MORO

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1963.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1964, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha soddisfatto il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge del registro;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione del 18 dicembre 1963, n. 3284, con la quale la Commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3 (tre) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1964 delle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento, stabilito per l'anno 1964 dalla Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, nella misura di 3 (tre).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1964
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 251

(2040)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Caltanissetta e Catania con la denominazione di Strada statale n. 417 di « Caltagirone ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto Strada statale numero 117-*bis* " Centrale Sicula ,, a Passo di Piazza - innesto Strada statale n. 124 " Siracusana ,, presso Caltagirone » della lunghezza di km. 16 + 000 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Visto il voto 7 gennaio 1963, n. 443, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Visto il voto 12 febbraio 1963, n. 398, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, pareri delle Amministrazioni provinciali di Caltanissetta e Catania;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 117-*bis* " Centrale Sicula ,, a Passo di Piazza - innesto Strada statale n. 124 " Siracusana ,, presso Caltagirone » è classificata statale con la denominazione di: « Strada statale n. 417 di Caltagirone ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1964
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 355

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona numero 10700, datata 14 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Fiori Alessandro, presidente della citata Commissione, con il dott. Morciano Armando;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Morciano Armando è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Savona, *in sostituzione del dott. Fiori Alessandro.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1961 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pesaro presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Gheri avv. Ottavio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Biagioli rag. Alfeo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Feo ing. Pasqualino, rappresentante del Genio civile;

Lazzari Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Occhiolini dott. Guido, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Mombello Giacomo, Monaldi Pino, Bonetti Otello, Tinti Alfio, Godi Otello, Alessandrini Washington e Vichi Emilio, rappresentanti dei lavoratori;

Gaudenzi avv. Carlo, Ruggeri dott. Trittolemo, Sanchietti dott. Marco e Mazza Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giavoli rag. Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(2044)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1961 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Campobasso presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Amoroso avv. Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Albino dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maselli ing. Virgilio, rappresentante del Genio civile;

Minetti dott. Carlo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Suriani dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lavalle Giuseppe, Manes Fedele, Epifani Giuseppe, De Palma Vittorio, D'Angelo Nicola, Todisco Nicola e Mastropietro Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Sammartino rag. Pasquale, Ali dott.ssa Ada, Brienza comm. Emilio e Gatti Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Verde avv. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(2043)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1961 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E, ricostituita, nella provincia di Belluno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carucci dott. Anastasio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Nicosia dott. Vito, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Marco ing. Ernesto, rappresentante del Genio civile;

Miari Fulcis comm. Giacomo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Penso dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cecchini cav. Francesco, Dallo Ugo, Broi Desiderio, Dal Pont Eliseo, Munaro Mario, Sforazzini cavaliere Renato e D'Incau Rodolfo, rappresentanti dei lavoratori;

Dalla Rossa cav. geom. Renato, Dal Magro dottor Luigi, Bonfatti cav. Davis e Peterle cav. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Miolato Ernesto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1964

(2042) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1964.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle Valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Ritenuto che per la prima attuazione della citata legge, la gestione dell'Ente è stata affidata ad un commissario governativo a termini dell'art. 8, secondo comma, della legge stessa;

Considerata ora la necessità di provvedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione;

Viste le designazioni e le nomine all'uopo pervenute per quanto riguarda i nominativi indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) ed *i*), dell'art. 4 della legge menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo, per il quadriennio 1964-1967, è costituito come segue:

Patuelli dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Ciarrocca dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Di Salvo dott. Egidio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Carlini dott. Lorenzo, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Arezzo;

Ciuffi comm. Varo, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Siena;

Micheletti dott. Enrico, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Perugia;

Meliciani rag. Sante, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Arezzo;

Guazzini per. agr. Gaetano, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Siena;

Pirami comm. Elio, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Perugia;

Nannini Gino, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Arezzo;

Brogi Peris, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Siena;

Lai Guido, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Perugia;

Del Pace Franco, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Arezzo;

Ferrara arch. Guido, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Siena;

Maschiella on. Lodovico, in rappresentanza della Amministrazione provinciale di Perugia.

Presidenti o commissari dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente.

Presidenti o commissari delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle provincie di Arezzo, Siena, Perugia o loro delegati.

Art. 2.

Entro il termine di un mese dalla notifica del presente decreto, il commissario in carica dovrà convocare il Consiglio di amministrazione perchè provveda alla designazione delle terne di nominativi per la nomina del presidente e del vice presidente dell'Ente, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048.

Roma, addì 19 gennaio 1964

(2105) *Il Ministro*: Ferrari Aggradi

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1964.

Nomina di un nuovo rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie. in seno alla Commissione regionale per l'artigianato della Campania.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1961, con il quale venivano nominati i componenti della Commissione regionale per l'artigianato della Campania per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964;

Vista la lettera P.R.S. 2.1/RU/dl dell'11 gennaio 1964, con la quale l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie comunica che il proprio rappresentante nella Commissione predetta, ing. Alfredo Cestaro, ha cessato il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, e designa per tale incarico il dott. Eugenio Donadio;

Ritenuta necessaria la sostituzione del predetto ingegnere Alfredo Cestaro;

Decreta:

Il dott. Eugenio Donadio è nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato della Campania in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione dell'ing. Alfredo Cestaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1964.

Sostituzione di due membri del Comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1963, con il quale è stato costituito il Comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;

Vista la nota n. 15243 del 24 gennaio 1964 dell'Unione italiana del lavoro concernente la designazione del professore Silvano Marabotti e del dott. Francesco Pisana quali membri del Comitato predetto in sostituzione del prof. Arturo Abbà e dell'avv. Roberto Vannini, dimissionari;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione dei suddetti membri;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Silvano Marabotti e il dott. Francesco Pisana sono nominati membri del Comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, in sostituzione del prof. Arturo Abbà e dell'avv. Roberto Vannini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

(1996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Egano Lambertini, nato a Napoli il 12 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 14 maggio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1847)

Autorizzazione alla Università degli studi di Parma ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Parma n. 17282 del 9 ottobre 1963, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 1.000.000, disposto dalla signora Nerina Alinovi per l'istituzione di una borsa di studio intestata allo « Avvocato Giovanni Alinovi ».

(1775)

Autorizzazione alla Università degli studi di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 149588 del 23 luglio 1963, l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000, disposta dalla signora Maria Preve ved. Serra, per l'istituzione del Centro studi onomastici « Prof. Giandomenico Serra », presso l'Istituto di glottologia della Facoltà di lettere e filosofia.

(1776)

Autorizzazione alla Università degli studi di Catania ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Catania n. 33042 del 5 dicembre 1963, l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare il legato consistente in una collezione di 750 volumi giuridici, disposto dal cav. Federico Sigona, a favore del Seminario giuridico della stessa Università.

(1777)

Autorizzazione alla Università degli studi di Genova ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Genova n. 31581 del 29 maggio 1963, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare la eredità, disposta dal fu dott. Antonio Isnaldi, destinata alla Fondazione « Prof.ssa Silvia Bavastro ved. Isnaldi ».

(1778)

Autorizzazione alla Università per stranieri di Perugia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Perugia n. 59961 del 6 novembre 1963, l'Università per stranieri di Perugia è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000, frutto di elargizioni da parte di enti e di privati, per l'istituzione di una borsa di studio « Prof. Giustino Cristofani ».

(1779)

Autorizzazione alla Università degli studi di Genova ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Genova n. 79728 del 29 ottobre 1963, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 12.000.000, disposto dal fu dott. Giacomo Marchisio, per l'istituzione di due borse di studio intestate a « Tancredi ed Anna Maria Marchisio ».

(1780)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Maruggio (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1965)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di Bolognola (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.307.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del un mutuo di L. 4.307.175, per la copertura del disavanzo gotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1966)

Autorizzazione al comune di Gadoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Gadoni (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1967)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1964, il comune di Cepagatti (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.430.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1968)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Faggiano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1961)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Monteiasi (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1962)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Palagianello (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1963)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Monteparano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1964)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Pincara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1931)

Autorizzazione al comune di Pettorazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964 il comune di Pettorazza (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.337.835 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1932)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Melara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1933)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Sapri (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1934)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Perito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 871.424 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1935)

Autorizzazione al comune di Montecorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Montecorice (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.911.880 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1936)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Felitto (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1937)

Autorizzazione al comune di Buonabitacolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Buonabitacolo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1938)

Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Magliano Vetere (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.537.815 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1939)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Mercato San Severino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.292.514 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1940)

Autorizzazione al comune di Montesano sulla Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1964, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1941)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Conca dei Marini (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.837.375 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1942)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1964, il comune di Laureana Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.299.440 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1943)

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1964, il comune di Praiano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.320.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1944)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Ricigliano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.098.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1945)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Roccapiemonte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1946)

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1964, il comune di Rofrano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1947)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Guarda Veneta (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1969)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Stroncone (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1970)

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Polino (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.743.348, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1971)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Arrone (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.547.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1972)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Ferentillo (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.412.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1973)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Concamarise (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1974)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1964, il comune di Cerro Veronese (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.235.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1975)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1964, il comune di Roncà (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1976)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1964, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.588.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1977)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1964, il comune di Mezzane di Sotto (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2. 861.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1978)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1964, il comune di Fumane (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1979)

Autorizzazione al comune di Velo Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1964, il comune di Velo Veronese (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1980)

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1964, il comune di Tregnago (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1981)

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1964, il comune di San Mauro di Saline (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1982)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1964, il comune di Roverchiara (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1983)

Autorizzazione al comune di Cazzano di Tramigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Cazzano di Tramigna (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.638.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1984)

Autorizzazione al comune di Brentino Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Brentino Belluno (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1985)

Autorizzazione al comune di Bardolino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Bardolino (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.136.500 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1986)

Autorizzazione al comune di Boscochiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Boscochiesanuova (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1987)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1964, il comune di Badia Calavena (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.116.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1988)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Salento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.201.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 515 della *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1964.

(1989)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1963, il comune di Montecastello Vibio (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.909.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3277 della *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 19 giugno 1963.

(1990)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27688/5391, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cirulli Savino, nato in Andria il 4 marzo 1910 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 213 riportata in catasto alla particella n. 52/m del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 195.

(1591)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto e nomina del presidente e del vice presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1211 in data 31 gennaio 1964, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto ed i sigg. dott. Giacomo Carboni e cav. Orio Monaci sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Ente stesso.

(1510)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno ricavato dal tombamento di una ex peschiera posta presso la strada d'ingresso alla Corte Ca dell'Oca, in comune di Rodigo (Mantova).

Con decreto 14 novembre 1963, n. 904/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno, ricavato dal tombamento di una ex peschiera posta presso la strada d'ingresso alla Corte Ca dell'Oca, segnato nel catasto del comune di Rodigo (Mantova), al foglio n. 29, mappale 117 ½, della superficie di mq. 500, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 marzo 1963, in scala: 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1754)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex sede di una cava di prestito, del canale Malgher, in comune di Motta di Livenza (Treviso).

Con decreto 14 novembre 1963, n. 902/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex sede di una cava di prestito, del canale Malgher, segnato nel catasto del comune di Motta di Livenza (Treviso), Sezione *B* Lorenzaga, al foglio IV, mappale 136-*b*, di mq. 150, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 gennaio 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1783)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventotto società cooperative della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 gennaio 1964 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

1) Società cooperativa edilizia « Antignano », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 26 novembre 1955, repertorio n. 34753;

2) Società cooperativa edilizia « L'Avvenire », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 24 giugno 1955, repertorio n. 32988;

3) Società cooperativa edilizia « Bellaria », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 27 settembre 1954, repertorio n. 6920;

4) Società cooperativa edilizia « Concordia Portuale », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 21 gennaio 1956, repertorio n. 10909;

5) Società cooperativa edilizia « Domus Prima Necessitas », con sede in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 12 dicembre 1955, repertorio n. 32736;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Eurialo », con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 25 gennaio 1959, repertorio n. 5699;

7) Società cooperativa edilizia « Irmina », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 17 marzo 1958, repertorio n. 8395;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italia », con sede in Napoli, costituita per rogito Fortunato in data 13 agosto 1948, repertorio n. 13663;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ordine e Progresso », con sede in Napoli, costituita per rogito Perillo in data 3 aprile 1960, repertorio n. 756;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Posillipo », con sede in Napoli, costituita per rogito Passari in data 28 luglio 1946;

11) Società cooperativa edilizia « La Previ - Casa », con sede in Napoli, costituita per rogito Valente in data 21 maggio 1954, repertorio n. 9299;

12) Società cooperativa edilizia « Progresso », con sede in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 30 novembre 1955;

13) Società cooperativa edilizia « Speranza mia », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 24 giugno 1957, repertorio n. 1837;

14) Società cooperativa edilizia « Splendore Partenopeo », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 21 maggio 1958, repertorio n 28308;

15) Società cooperativa edilizia « Vittoria », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 4 dicembre 1952, repertorio n. 7975;

16) Società cooperativa edilizia « Vomero Stadio », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 7 maggio 1955, repertorio n. 19708;

17) Società cooperativa edilizia « La Fortuna », con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Caruso in data 19 aprile 1959, repertorio n. 1374;

18) Società cooperativa edilizia « Velite », con sede in Bagnoli (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 16 aprile 1956, repertorio n. 14573;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Colomba », con sede in Casavatore (Napoli), costituita per rogito Cascini in data 10 dicembre 1953, repertorio n. 2473;

20) Società cooperativa edilizia « Alba », con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito Staffa in data 12 giugno 1962, repertorio n. 5547;

21) Società cooperativa edilizia « L'Aretusa », con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito Staffa in data 9 giugno 1962, repertorio n. 5546;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « I Costruttori », con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito De Vivo in data 20 marzo 1948, repertorio n. 6416;

23) Società cooperativa edilizia « San Benedetto », con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito Andò in data 11 maggio 1958, repertorio n. 10433;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « Beton », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Restaino in data 18 settembre 1954, repertorio n. 23562;

25) Società cooperativa edilizia « Livia », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Cibelli in data 14 marzo 1959, repertorio n. 62044;

26) Società cooperativa edilizia « Statali e Liberi Professionisti », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Marino in data 21 marzo 1953, repertorio n. 15603;

27) Società cooperativa edilizia « Vesuviana », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Tozzi in data 29 dicembre 1952, repertorio n. 6792;

28) Società cooperativa edilizia « Summa 15 », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Siciliani in data 3 novembre 1955, repertorio n. 10608.

(2001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 20 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,47	622,47	622,46	622,47	622,45	622,47	622,47	621,95	622,47	622,47
$ Can.	576,31	576,30	576,50	576,475	576 —	576,35	576,60	573 —	576,30	576,25
Fr. Sv.	143,82	143,835	143,82	143,85	143,83	143,85	143,8375	143,75	143,85	143,85
Kr. D.	89,94	89,94	89,97	89,965	89,90	89,95	89,955	89,90	89,95	89,95
Kr. N.	86,91	86,90	86,94	86,895	86,90	86,90	86,91	86,75	86,89	86,90
Kr. Sv.	120,07	120,17	120,19	120,195	120,10	120,06	120,17	119,90	120,05	120,05
Fol.	172,63	172,66	172,68	172,68	172,70	172,65	172,67	172,57	172,62	172,65
Fr. B.	12,49	12,489	12,491	12,49	12,485	12,49	12,4895	12,37	12,49	12,49
Franco francese	127,01	127,025	127,02	127,03	127 —	127,01	127,035	126,95	127,01	127,01
Lst.	1740,68	1740,70	1740,85	1740,75	1740,50	1740,67	1740,80	1740,70	1740,65	1740,75
Dm. occ.	156,70	156,70	156,69	156,6875	156,69	156,70	156,67	156,62	156,70	156,70
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,08	24,0875	24,05	24,08	24,085	24,07	24,08	24,085
Escudo Port.	21,71	21,71	21,70	21,715	21,70	21,71	21,71	21,65	21,71	21,71

Media dei titoli del 20 febbraio 1964

Rendita 5 % 1935	110,325
Redimibile 3,50 % 1934	88,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,575

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1964

1 Dollaro USA	622,47
1 Dollaro canadese	576,537
1 Franco svizzero	143,844
1 Corona danese	89,96
1 Corona norvegese	86,902
1 Corona svedese	120,182
1 Fiorino olandese	172,675
1 Franco belga	12,49
1 Franco francese	127,032
1 Lira sterlina	1740,775
1 Marco germanico	156,679
1 Scellino austriaco	24,086
1 Escudo Port.	21,712

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni per l'assegnazione di carte ferroviarie di libera circolazione e di titoli rappresentanti obbligazioni a premi delle Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - 3ª emissione e 5 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - 4ª emissione per il rimborso.

Si notifica che il giorno 16 marzo 1964, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si effettueranno le sottoindicate operazioni riguardanti le obbligazioni a premi delle Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - 3ª emissione e 5 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - 4ª emissione:

a) estrazione a sorte di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese, da assegnarsi in ragione di n. 500 a ciascuna delle 20 serie di obbligazioni che compongono la Serie speciale 5 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » 4ª emissione;

b) estrazione a sorte, sulle obbligazioni a premi della Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - 3ª emissione, di:

n. 17.275 titoli di L. 5.000
» 3.650 » » » 12.500
» 5.550 » » » 25.000
» 13.625 » » » 50.000
» 1.425 » » » 500.000

in totale n. 41.525 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.664.500.000;

c) estrazione a sorte, sulle obbligazioni a premi della Serie speciale 5 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - 4ª emissione, di:

n. 1.680 titoli di L. 12.500
» 4.480 » » » 50.000
» 1.420 » » » 250.000
» 2.520 » » » 500.000

in totale n. 10.100 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.860.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 18 febbraio 1964

Il presidente: ODORIZZI

(2107)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Rustija Stanislava;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Rustija Stanislava, nata a Ustie il 24 gennaio 1928, residente a Gorizia, via Brigata Treviso n. 26, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Rustija » in « Rustia ».

Gorizia, addì 6 febbraio 1964

Il prefetto: PRINCIVALLE

(1846)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli al posto di direttore della biblioteca del Ministero degli affari esteri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 giugno 1962, n. 524;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore di biblioteca del Ministero degli affari esteri (carriera direttiva, coefficiente 500).

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso di una delle seguenti lauree o di altre lauree considerate equipollenti a queste in base alle vigenti norme, conseguite presso una Università della Repubblica o altro Istituto superiore equiparato:

1) laurea in lettere;
2) laurea in filosofia;
3) laurea in giurisprudenza;
4) laurea in scienze politiche;
5) laurea in economia e commercio;
6) laurea in lingue e letterature straniere moderne;
7) laurea in lingue, letterature e istituzioni europee;
8) laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali

e che appartengano a una delle seguenti categorie:

a) impiegati di ruolo della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative di qualifica non inferiore a quella cui corrisponde, per il trattamento economico, il coefficiente 402;

a) assistenti universitari di ruolo, liberi docenti e professori universitari incaricati per le materie: storia moderna e contemporanea, storia dei trattati e politica internazionale, storia del risorgimento, diritto internazionale, economica politica e politica economica;

c) impiegati di ruolo delle carriere di concetto, di qualifica non inferiore a quella cui corrisponde, per il trattamento economico, il coefficiente 402 e che abbiano prestato lodevole servizio per almeno dieci anni in biblioteche o uffici studi delle Amministrazioni dello Stato, con compiti inerenti all'attività bibliografica e ai servizi di biblioteca.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno essere fatte pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale - Ufficio I) entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Agli effetti del termine suindicato la data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo e dalla data appostivi dal competente ufficio del Ministero. Le domande giunte dopo il termine stabilito non saranno prese in esame.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la laurea di cui è in possesso, specificando presso quale Università è stata conseguita e in quale data;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

f) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che siano restituiti a concorso ultimato i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure vistata — se trattasi di impiegato di ruolo dello Stato — dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Il Ministero degli affari esteri accerterà d'ufficio, per gli aspiranti di cui all'art. 2 lettera *c*) la presenza del requisito del lodevole servizio.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il *curriculum vitae* del concorrente in cinque esemplari;

b) un esemplare delle eventuali pubblicazioni scientifiche che si presentano al giudizio della Commissione;

c) ogni eventuale titolo di carattere culturale;

d) per i concorrenti di cui all'art. 2, lettera *c*), una dichiarazione dell'Amministrazione statale, presso la quale essi abbiano prestato servizio in biblioteca o in uffici studi, da cui risulti la durata di tale servizio e la natura delle mansioni svolte.

Art. 6.

Agli effetti della valutazione di merito, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti titoli:

a) il servizio prestato nell'Amministrazione statale;

b) le pubblicazioni scientifiche riguardanti la storia contemporanea, la storia dei trattati e la politica internazionale, l'economia politica e la politica economica;

c) la conoscenza di lingue estere;

d) ogni altro titolo di carattere culturale.

Art. 7.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

Il concorrente risultato idoneo è collocato al primo posto in graduatoria, dovrà far pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale - Ufficio I) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200;

b) originale o copia autenticata del diploma di laurea;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato su carta da bollo da L. 200 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

f) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nella mansione cui aspira.

I documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), del presente articolo non possono essere in data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui il concorrente avrà ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Qualora il concorrente fosse impiegato civile dello Stato, egli dovrà presentare soltanto:

1) il diploma di laurea;

2) la copia integrale dello stato matricolare in carta da bollo da L. 200 in data non anteriore a quella in cui avrà ricevuto il relativo avviso;

3) un'attestazione in carta da bollo da L. 200 (rilasciata dall'*Amministrazione di appartenenza*) dalla quale risulti se egli sia attualmente sottoposto a procedimenti disciplinari;

4) il certificato medico di cui alla lettera *f*) del presente articolo.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro per gli affari esteri, sarà composta da un impiegato direttivo del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario di 1ª classe che la presiede, da un professore ordinario di Università, da un consigliere di Stato, da due impiegati direttivi del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparata e da un impiegato del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a consigliere di Legazione o equiparata, che funge da segretario.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1964
Registro n. 207, foglio n. 55

(2009)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a trenta posti di alunno d'ordine, di cui al bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 230 del 12 settembre 1962.

Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale n. 12 del dicembre 1963 del Ministero degli affari esteri sono stati riportati i decreti ministeriali n. 0560, n. 0561 e n. 0562, rispettivamente del 10 settembre 1963, 10 settembre 1963 e 15 settembre 1963, registrati alla Corte dei conti in data 2 gennaio 1964, relativi alla graduatoria di merito ed alla nomina dei vincitori del concorso suindicato.

(2007)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foggia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 novembre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foggia;

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foggia, nell'ordine appresso indicato:

1. De Palo dott. Vittorio	punti	89,64	su 132
2. Caliulo dott. Rosario	»	88,63	»
3. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	83,05	»
4. Di Conza dott. Beniamino	»	82,55	»
5. Rossetti dott. Ermenegildo	»	81,34	»
6. Petrillo dott. Alfonso	»	80,93	»
7. Pasqualis dott. Marcello	»	77,42	»
8. Quadri dott. Luigi	»	77,35	»
9. Scolari Mario	»	75,51	»
10. Mangano dott. Gaetano	»	74,81	»
11. Aiello dott. Salvatore	»	72,79	»
12. Mazzoni dott. Francesco	»	66,58	»
13. Calamoneri dott. Luigi	»	51,40	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2032)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano del Garda (Brescia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano del Garda (Brescia);

Visto il decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Desenzano del Garda, nell'ordine appresso indicato:

1.	Cappello dott. Agostino	punti 88,08	su 132
2.	Mangano dott. Gaetano	» 85,31	»
3.	Zambetti dott. Guido	» 85,19	»
4.	Soardi dott. Mario	» 84,52	»
5.	Ricciliello dott. Ciro	» 82,84	»
6.	Gitti dott. Diamante	» 81,06	»
7.	Carlevaro dott. Oscar	» 79,23	»
8.	Di Pietro dott. Allio	» 78,27	»
9.	Armocida dott. Rocco	» 77,84	»
10.	Panebianco dott. Gaetano	» 77,50	»
11.	Rondinini dott. Aleardo	» 77,13	»
12.	Rabacchino dott. Ferdinando	» 77,11	»
13.	Lo Iacono dott. Domenico	» 77 —	»
14.	Baventore dott. Francesco	» 76,55	»
15.	Colonna Giovanni	» 76,50	»
16.	Lugli dott. Giuseppe	» 76,21	»
17.	Pieschi dott. Antonio	» 75,95	»
18.	Genovese dott. Stanislao	» 75,71	»
19.	Bertinetti dott. Mario	» 75,47	»
20.	Ferri dott. Raffaele	» 75,05	»
21.	Ferri dott. Pasquale	» 74,68	»
22.	Ganci dott. Rosario	» 74,30	»
23.	Alagna dott. Gaetano	» 73,75	»
24.	Cassano dott. Pasquale	» 72,80	»
25.	Baccini dott. Francesco	» 72,20	»
26.	Coppa dott. Gerardo	» 71,92	»
27.	Sodaro dott. Francesco	» 71,67	»
28.	Schlitzer dott. Pasquale	» 70,96	»
29.	Zaccaria dott. Mario	» 70,38	»
30.	Fuscà dott. Cesare	» 69,78	»
31.	Di Pietro Giuseppe	» 69,75	»
32.	Caruso dott. Antonio	» 69,58	»
33.	Centro dott. Francesco	» 69,50	»
34.	Belvedere dott. Giuseppe	» 69,36	»
35.	Xibilia Salvatore	» 69,20	»
36.	Vaccarella dott. Giuseppe	» 69,08	»
37.	Lebuis dott. Assuero	» 68,79	»
38.	Curulli dott. Agostino	» 68,77	»
39.	Coverlizza dott. Mario	» 68,22	»
40.	Finarelli dott. Arnaldo	» 67,42	»
41.	Tollis dott. Aldo	» 67,40	»
42.	Mossi dott. Ugo	» 67 —	»
43.	Scalia dott. Benedetto	» 66,36	»
44.	Medicamento dott. Umberto	» 66,35	»
45.	Visioli dott. Lino	» 66,20	»
46.	Magli Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 66 —	»
47.	Mancini dott. Rocco	» 66 —	»
48.	Springolo dott. Vittorio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 65,86	»
49.	Di Campo dott. Michele	» 65,86	»
50.	Fedele dott. Antonino	» 65,50	»
51.	Romano dott. Pasquale	» 65,06	»
52.	Salani dott. Aroldo	» 63,63	»
53.	Bottaro Pietro, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 63,50	»
54.	Petronio Bartolomeo	» 63,50	»
55.	Scalesse Francesco	» 63,16	»
56.	Dal Fior dott. Domenico	» 63,10	»
57.	Russo Luigi	» 62,83	»
58.	Flacco Fioravante	» 62,24	»
59.	Facondi Giovanni	punti 61,74	su 132
60.	Guzzi Luigi	» 60,72	»
61.	Pastore dott. Ettore	» 59,50	»
62.	Trapani Leopoldo	» 58,56	»
63.	D'Andrea Nicandro	» 55,33	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1964

p. Il Ministro: AMADEI

(2033)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifica alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1 - punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 dell'8 giugno 1963, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 luglio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1963, con il quale sono stati nominati i membri aggregati alla Commissione giudicatrice sopra indicata, per le prove di lingue estere;

Vista la nota n. 370 del 22 gennaio 1964, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato altri docenti da aggregare alla Commissione giudicatrice in questione, in sostituzione dei professori Sergio Baldi e Alessandro Bausani, impossibilitati a partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei docenti anzidetti;

Decreta:

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero citato nelle premesse, per le prove di lingue estere, in sostituzione dei professori Sergio Baldi e Alessandro Bausani, i seguenti docenti:

Pellegrini prof. Giuliano, per la lingua inglese;
Nallino prof.ssa Maria, per la lingua persiana.

Ai suddetti docenti saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(1871)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della sanità spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 gennaio 1964).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, n. 10 (dieci) posti di dattilografo di 2ª classe spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di dattilografo di 2ª classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(1822)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1963, n. 2439 Sanità, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di sanitari (ostetriche) vacanti al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1962, è così costituita:

Presidente:

Limata dott. Erardo, vice prefetto.

Componenti:

Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale;

Giudici prof. Emilio, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale di circolo di Varese;

Riboni dott. Stefano, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale di circolo di Saronno.

Morandi Smurra Amedea, ostetrica condotta del comune di Luino.

Segretario:

Iadanza dott. Guido, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale di Varese.

Varese, addì 7 febbraio 1964

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(1880)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.